

ALLEGATO



| | |
|--|---|
| Programma Operativo Regionale “Energia sostenibile e qualità della vita” F.E.S.R. 2014/2020 | Obiettivo tematico IV. 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori Obiettivo specifico IV.4b.2 Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili Azione IV.4b.2.1 |
|--|---|

Bando diretto a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 (S.G.E.)

Codice bando: IV4b2.1_diagnosi e certificazione ISO 50001_impresa

INDICE

| | |
|--|----|
| 1 FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE | 3 |
| 1.1 Finalità | 3 |
| 1.2 Risorse..... | 3 |
| 2 CONTENUTI | 4 |
| 2.1 Beneficiari e ambito territoriale..... | 4 |
| 2.2 Linee di intervento | 5 |
| 2.3 Spese ammissibili..... | 6 |
| 2.4 Spese non ammissibili..... | 6 |
| 2.5 Tipologia ed entità dell'agevolazione..... | 6 |
| 2.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche..... | 7 |
| 3 PROCEDURE | 7 |
| 3.1 Come presentare la domanda..... | 7 |
| 3.2 Come viene valutata la domanda..... | 8 |
| 3.3 Come viene concesso ed erogato il contributo | 8 |
| 3.4 Come rendicontare l'investimento..... | 8 |
| 3.5 Proroghe e variazioni di progetto | 10 |
| 3.6 Termini del procedimento..... | 11 |
| 4 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO | 12 |
| 5 OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE | 13 |
| 5.1 Obblighi dei beneficiari | 13 |
| 5.2 Revoca | 13 |
| 5.3 Rinuncia..... | 13 |
| 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 13 |
| 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | 13 |
| 8 INFORMAZIONI E CONTATTI | 14 |
| Allegato 1 – DEFINIZIONI | 15 |
| Allegato 2 - REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI | 17 |
| Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI | 18 |
| Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI | 24 |

1 FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Finalità

Il presente bando attua il POR FESR 2014-2020 - Asse IV - azione IV.4b.2.1 *“Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive, compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”*.

Nello specifico il documento disciplina la concessione di sovvenzioni per la realizzazione di diagnosi energetiche, ai sensi del d.lgs. 102/2014, art. 8, finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile in una o più sedi operative, o l'ottenimento di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001 a favore di PMI, con unità locale in Piemonte, non soggette agli obblighi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. di cui sopra.

Tale obiettivo viene perseguito utilizzando, quale forma di sostegno, un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili.

I contributi vengono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (di seguito “de minimis”).

I riferimenti alla normativa applicabile sono riportati nell' **Allegato 4** al Bando.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5 comma 3 del d.lgs. 123/1998.

1.2 Risorse

La Regione Piemonte rende disponibile una dotazione pari ad € 2.388.000,00, di cui il 50% a carico del Ministero dello Sviluppo Economico e la restante quota, pari a € 1.194.000,00, a carico di fondi POR FESR 2014 – 2020, Asse Prioritario IV, Azione IV.4b.2.1

2 CONTENUTI

2.1 Beneficiari e ambito territoriale

Possono accedere alle sovvenzioni le PMI non soggette agli obblighi previsti dalla legislazione vigente ¹, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. essere regolarmente costituite da almeno due anni, essere iscritte nel Registro delle imprese ed essere costituite sotto forma di società;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
3. trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
4. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili per effetto di una decisione² della Commissione europea;
5. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
6. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
7. abbiano le unità locali interessate dall'intervento attive dal 1 gennaio 2015 e site in Piemonte;
8. non siano imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 art. 2 comma 18.

I requisiti di cui sopra saranno verificati, tra l'altro, in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale"). Potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Per tutte le imprese sarà inoltre verificato il possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti nell' **Allegato 2** al Bando.

¹ Sono soggetti obbligati quelli specificati all'art. 8, comma 3, del d.lgs.102/2014 e nel documento del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 maggio 2015 : "Chiarimenti in materia di diagnosi energetica nelle imprese ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 102/2014" (cd Linee guida); i riferimenti alle definizioni dei soggetti obbligati (Grande impresa e PMI energivora) sono contenuti all'allegato 1 "DEFINIZIONI".

² Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf). L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>.

2.2 Linee di intervento

Sono ammissibili le seguenti linee di intervento:

Linea 1 - esecuzione di diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia e al risparmio energetico conseguibile, secondo i criteri espressi dall'allegato 2 al decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102; la conformità ai criteri di cui all'allegato 2 è verificata eseguendo le stesse secondo le norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4;

Linea 2 - attuazione del sistema di gestione dell'energia (SGE) e rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 (corredata di diagnosi energetica). La certificazione dovrà essere rilasciata da organismi terzi, indipendenti e accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento. Il Sistema di Gestione dell'Energia deve riguardare l'intera sede interessata.

Si specifica inoltre che :

- a) Le PMI potranno beneficiare del contributo a seguito della presentazione di una domanda riguardante le sedi aziendali interessate.
- b) Ciascuna sede interessata potrà beneficiare del contributo o per l'esecuzione della diagnosi energetica (Linea1) o per l'attuazione del sistema di gestione (SGE) e rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001 (Linea 2);
- c) Le sedi interessate dalla domanda di contributo dovranno essere localizzate nella Regione Piemonte;
- d) Le PMI dovranno realizzare entro 24 mesi dalla data di concessione almeno uno degli interventi previsti da ciascuna diagnosi ³(come documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001), con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni, riconducibili alle **tipologie di intervento** di seguito riportate:

1. installazione di impianti di cogenerazione ad elevato rendimento;
2. interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica nei processi produttivi;
3. interventi diretti a ridurre l'incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia primaria;
4. interventi finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica degli edifici nell'unità locale;
5. sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
6. installazione di impianti a fonti rinnovabili a condizione che l'energia prodotta sia destinata al soddisfacimento del fabbisogno di energia dell'unità locale.

³ Anche qualora questa riguardi più di una sede se consentito dalla normativa vigente.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda ad eccezione del caso in cui l'investimento finanziato con la domanda precedente sia stato realizzato e rendicontato con esito positivo.

2.3 Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili unicamente le spese documentate, al netto di IVA, sostenute dai beneficiari, a far data dal 29 dicembre 2015⁴:

- a. relative a servizi per la redazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile, eseguite in osservanza dei criteri di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. A far data dal 19 luglio 2016 la prestazione deve essere eseguita da uno dei soggetti elencati all'art. 8 comma 1, del d.lgs. 102/2014 ovvero da Società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, certificati da organismi accreditati ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs.102/14;
- b. relative a servizi finalizzati all'attuazione del sistema di gestione e il rilascio della certificazione di conformità alla norma ISO 50001.

Le fatture o la documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al beneficiario.

Gli interventi di efficientamento energetico proposti potranno essere oggetto di sovvenzione/agevolazione ai sensi di altre misure di incentivazione.

2.4 Spese non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili:

- costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;
- l'IVA, a meno che risulti indetraibile per l'impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
- le spese in economia;
- spese relative agli interventi di efficientamento previsti dalla diagnosi, come specificato al par.2.2.

2.5 Tipologia ed entità dell'agevolazione

- a. Linea 1: contributo in conto capitale per ciascuna diagnosi pari al 50% delle spese ammissibili e per un investimento massimo di € 10.000 al netto dell' IVA.
- b. Linea 2: contributo in conto capitale per ciascun (SGE) e certificazione pari al 50% delle spese ammissibili per un investimento massimo di € 20.000 al netto dell' IVA per ogni adozione di un sistema di gestione.

I contributi sono erogati ai sensi del regime "*de minimis*" di cui al Reg. UE 1407/2013. Gli aiuti ad una impresa (intesa come "impresa unica" ⁵ ai sensi dell'art. 2, par. 2 del Regolamento

⁴ Data di approvazione della scheda di misura con D.G.R. 22-2723 del 29/12/2015;

1407/2013), possono essere concessi entro un massimale di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (€ 100.000,00 nel caso di imprese del settore trasporto merci su strada per conto di terzi).

Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, ogni impresa è tenuta presentare apposita dichiarazione concernente gli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, utilizzando il fac-simile reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.finpiemonte.it/modulistica/de-minimis>.

2.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Il contributo di cui al presente bando è cumulabile, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

3 PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

La domanda di contributo deve essere inviata via Internet, a partire dalle ore 10 del 3 ottobre 2016, compilando il modulo telematico il cui *link* di riferimento è riportato sul sito: http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda, il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte, insieme agli allegati obbligatori, via PEC, all'indirizzo:

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale⁶ del legale rappresentante sul modulo di domanda. (Vedi **Allegato 1** al Bando)

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicati e il riconoscimento della firma digitale con il sistema Dike.

⁵ *Costituiscono una "impresa unica" tutte le imprese, a monte o a valle, legate all'impresa dichiarante da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Ai sensi dell'art. 2, par. 2 del regolamento n. 1407/2013, sono collegate le imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:*

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica*

⁶ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

3.2 Come viene valutata la domanda

Per le indicazioni di dettaglio in merito alla valutazione delle domande si rimanda all' **Allegato 3** al Bando.

3.3 Come viene concesso ed erogato il contributo

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto 3.2, Finpiemonte Spa verifica:

- A) che sia presente il documento "**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA IDENTIFICAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**" (chiedendone in caso contrario al destinatario finale la trasmissione); il modulo è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica"; Il suddetto documento può essere anche inviato contestualmente all'invio della domanda;
- B) accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte Spa somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate) e, eventualmente, comunica le tempistiche di restituzione delle suddette somme;
- C) verifica che il destinatario finale assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti A), B) e C), Finpiemonte Spa emette il provvedimento di concessione del contributo.

Il contributo a fondo perduto viene erogato in un'unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta secondo quanto indicato nell'**Allegato 3** al Bando.

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità e al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, sono collocate in lista di attesa e sono ammesse a contributo a fronte di eventuali economie del bando.

3.4 Come rendicontare l'investimento

La conclusione di almeno uno degli interventi previsti dalla diagnosi energetica (come documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001) è fissata entro 24 mesi dalla data di concessione.

La rendicontazione dell'investimento (diagnosi energetica e/o certificazione) deve essere obbligatoriamente presentata in un'unica rendicontazione di spesa finale **entro 30 giorni dalla scadenza fissata** (entro 24 mesi dalla data di concessione).

Per la rendicontazione dovrà essere utilizzata esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Il beneficiario può scegliere tra due modalità di rendicontazione:

- 1) **Metodo tradizionale** con invio telematico della dichiarazione di spesa ed invio cartaceo della stessa firmata in originale e copia di tutti i documenti rendicontati telematicamente entro 30 giorni dalla conclusione di almeno uno degli interventi previsti dalla diagnosi energetica (come documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001) con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni;
- 2) **Metodo dematerializzato** con *upload* di tutti i documenti inerenti le spese effettivamente sostenute dal destinatario finale (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) e invio telematico della dichiarazione di spesa finale entro 30 giorni dalla conclusione di almeno uno degli interventi previsti dalla diagnosi energetica (come documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001) con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni.

Documenti da inviare tramite metodo tradizionale o metodo dematerializzato per la rendicontazione delle spese:

1. dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa firmato digitalmente e trasmesso tramite pec;
2. fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione IV.4b.2.1 del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte - Obiettivo "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori");
3. Relazione in merito all'intervento di efficientamento energetico realizzato a seguito della diagnosi energetica finanziata, redatta secondo il modello reso disponibile da Finpiemonte Spa corredata dalla seguente documentazione:
 - copia delle fatture e quietanze o documenti contabili equivalenti relative all'intervento realizzato;
 - documentazione fotografica comprovante la realizzazione dell'intervento;
 - verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio firmati con firma digitale da un tecnico abilitato
4. modulo predisposto dall'ENEA in collaborazione con le Regioni reperibile al link <http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche> opportunamente compilato e corredato da relativa ricevuta dell'avvenuto caricamento sul sito di ENEA, del file excel di riepilogo e del rapporto di diagnosi stesso, ai fini del monitoraggio e dell'incremento della banca dati di cui all'articolo 8, comma 5, d.lgs. n. 102/2014 e s.m.i. per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo;
5. rapporto di diagnosi energetica redatto secondo i requisiti richiesti per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo;
6. certificazione ISO 50001 per ciascuna delle sedi per cui si è richiesto il contributo.

Per essere ammissibili le spese dovranno essere tracciabili e a tal fine:

- non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione;
- per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un codice identificativo, ossia il codice domanda assegnato a seguito della presentazione telematica della stessa, che lo riconduca al progetto finanziato.

Informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica ed i “Criteri per la determinazione, l'imputazione e la rendicontazione dei costi ammissibili” saranno pubblicati sul sito www.finpiemonte.it.

Le informazioni di dettaglio relative all'iter di controllo della rendicontazione sono disponibili nell' **Allegato 3** al Bando.

3.5 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni sulle tempistiche e modalità di realizzazione degli interventi, devono essere obbligatoriamente comunicate a Finpiemonte Spa e da questa autorizzate sulla base del parere vincolante espresso dal Comitato Tecnico di Valutazione.

Fermo restando i termini descritti al paragrafo 2.2 è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi. La proroga dovrà essere richiesta, con nota motivata, prima della conclusione dell'intervento ed è soggetta ad espressa approvazione da parte di Finpiemonte Spa. Proroghe di durata superiore potranno essere concesse solo in presenza di ritardi dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti dall'impresa destinataria.

Non potranno essere accolte variazioni e proroghe non preventivamente sottoposte a Finpiemonte Spa, la quale potrà procedere a revoca totale o parziale dell'investimento qualora ricorrano le fattispecie previste nell' **Allegato 3** al Bando.

I beneficiari possono apportare variazioni a condizione che le stesse non si discostino dai requisiti espressi al paragrafo 2.2 del Bando, rispetto al progetto approvato in sede di concessione del contributo. Nel caso non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del bando o con le relative tempistiche, comporteranno la revoca del contributo. Le varianti non potranno, comunque, comportare aumenti del contributo concesso.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di contributo, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

| Attività | Soggetto che ha in carico l'attività | Scadenza |
|--|---|--|
| Compilazione e invio del modulo telematico | Beneficiario | Dalle ore 10.00 del giorno 3 ottobre 2016 |
| Invio conferma della domanda tramite PEC | Beneficiario | 5 giorni lavorativi dall'invio telematico |
| Valutazione della domanda e comunicazione dell'esito | Finpiemonte Spa | Valutazione di ricevibilità ed ammissibilità entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda tramite PEC (verranno comunicati i soli esiti negativi) Esito valutazione di merito entro 90 giorni dal ricevimento della domanda |
| Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte Spa | Beneficiario | 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte Spa |
| Conclusione dell'intervento (relativa agli interventi di carattere energetico oggetto di contributo regionale) | Beneficiario | Entro 24 mesi dalla data di concessione |
| Opposizione al rigetto della domanda / alla revoca dell'agevolazione | Beneficiario | 20 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto o di revoca |
| Rendicontazione finale delle spese | Beneficiario | Entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'intervento |
| Esame rendicontazione finale delle spese | Finpiemonte Spa | Entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione |

4 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte Spa in quanto organismo intermedio, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" del Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal destinatario finale.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento CE 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I beneficiari sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte Spa, della Regione (controllo ai sensi dell'art. 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013), della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza, e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse.

Nel caso in cui beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio del contributo concesso. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca ed al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

Il beneficiario è tenuto, inoltre:

- ad inviare a Finpiemonte Spa i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR;
- a rispondere alle verifiche che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura.

5 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando e indicati nell' **Allegato 3** al Bando.

5.2 Revoca

Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicate nell' **Allegato 3** al Bando, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo erogato, oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

5.3 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, dovrà comunicarlo a Finpiemonte Spa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:

finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Finpiemonte Spa tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale pro tempore di Finpiemonte Spa. Se Finpiemonte Spa dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è :

- a) per la Regione Piemonte il responsabile pro tempore della Direzione Competitività del Sistema Regionale;

- b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore del Settore Agevolazioni e Strumenti Finanziari (procedimento di concessione) e del Settore Controlli (procedimento di controllo e procedimento di revoca).

8 INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte Spa tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp oppure chiamando il numero 011 / 57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all'indirizzo email gestione.finanziamenti@csi.it oppure chiamare il numero 011.0824407.

Allegato 1 – DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni di potenziale interesse per i soggetti partecipanti:

- **“impresa”**: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Le imprese sono suddivisibili in:
 - ◆ Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
 - b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
 - ◆ Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
 - b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
 - ◆ Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
 - a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
 - b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
 - ◆ Grande impresa: ”: impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa ovvero della piccola impresa ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
 - i dati delle eventuali società collegate alla impresa destinataria, nella loro interezza
- **“numero di dipendenti”**: il numero di unità di lavoro-anno (ULA), vale a dire il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno, conteggiando il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale come frazioni di ULA.
 - **“impresa unica”**: l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
 - b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
 - c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
 - d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.Occorre precisare che anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono considerate un’impresa unica mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro, eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non costituiscono imprese collegate;

- **“Imprese energivore”**: le imprese a forte consumo di energia, soggette all’obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del d. lgs. 102/2014, sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa per i servizi energetici ambientali per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013;
- **“impresa in difficoltà”**: un’impresa che presenta almeno una delle seguenti caratteristiche (art. 2, comma 18 Regolamento (UE) n. 651/2014:
 - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle MPMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle MPMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- **“cogenerazione ad alto rendimento”**: cogenerazione conforme alla definizione di cui all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- **“efficienza energetica”**: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura volta al miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- **“conclusione dell'intervento”**: data, riportata nel verbale di fine lavori, comprovante l’avvenuta realizzazione di almeno uno degli interventi previsti dalla diagnosi energetica oppure data di emissione dell'ultima fattura.
- **“chiusura dell'investimento”**: data in cui viene effettuato al beneficiario il pagamento finale (a saldo) del contributo - art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

“Firma digitale” : La firma digitale - equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta - è associata stabilmente al documento elettronico sulla quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. Si ricorda l'importanza di mantenere sempre aggiornati i prodotti di firma e verifica delle firme digitali in uso per evitare spiacevoli conseguenze (firme non valide o verifiche errate). Il documento così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. Per approfondimenti il link di riferimento è il seguente:

<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>

Allegato 2 - REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI

La metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti economico- finanziari e patrimoniali, previsti al paragrafo. 2.1 del bando, si basa sull'analisi dei dati relativi agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica dell'impresa richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.

L'analisi dei dati considera il valore medio di ciascun indice calcolato sui due esercizi esaminati e comporta l'attribuzione di un valore positivo o negativo per ciascun requisito individuato, così come indicato nella seguente tabella:

| | Valore attribuito | |
|--------------------------------------|-------------------|----------|
| | Positivo | Negativo |
| Redditività dei Ricavi | | |
| EBITDA | ≥0 | <0 |
| Sostenibilità del debito | | |
| (3*EBITDA) – DEBITI FINANZIARI NETTI | ≥0 | <0 |

* I debiti finanziari netti (PFN) sono calcolati tenendo conto della seguente formula $PFN = (\text{Debiti V/banche} + \text{debiti tributari scaduti} + \text{debiti v/fornitori scaduti}) - \text{disponibilità liquide}$

Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale, il richiedente dovrà risultare in possesso di tutti i requisiti ossia ottenere un esito positivo per entrambi gli indici calcolati. Nel caso di valori discordanti, invece, la valutazione verrà sospesa e si procederà a richiedere opportuna documentazione integrativa.

Allegato 3 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI FINALI

1. Invio della domanda, allegati obbligatori e adempimento dell' imposta di bollo

Le imprese dovranno inviare la domanda di contributo via internet, a partire dalle ore 10.00 del 3 ottobre 2016, compilando il modulo reperibile sul sito :

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm.

Entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda, il file di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Finpiemonte Spa S.p.A. via PEC, all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, previa apposizione della firma digitale⁷ da parte del legale rappresentante.

Alla domanda via PEC deve sempre essere allegata la seguente documentazione:

- **COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO D'IDENTITÀ** del legale rappresentante del soggetto richiedente, firmatario del modulo di domanda;
- **DICHIARAZIONE DEGGENDORF** uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica";
- **PREVENTIVO** relativo alla diagnosi o alla certificazione di conformità alla norma ISO 50001 per il quale si chiede il contributo;
- **DICHIARAZIONE "DE MINIMIS"** con fac-simile scaricabile dal sito www.finpiemonte.it.

I proponenti dovranno presentare i documenti su indicati in formato PDF.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltro, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il **numero identificativo (seriale)**;
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento⁸ (sezione "**IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA**" del modulo di domanda).

⁷ Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito https://www.postacertificata.gov.it/guida_utente/servizi/servizi_avanzati/firma-digitale.dot

⁸ Articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

2. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020"⁹ approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 12 giugno 2015 per l'azione IV.4b.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza".

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

- a. **RICEVIBILITÀ** - possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti:
 - inoltro della domanda nei termini e nelle modalità prescritte dal bando;
 - completezza e regolarità della domanda;

- b. **AMMISSIBILITÀ**
 - verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (*c.f.r.* Bando paragrafo 2.1)
 - conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - o tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando;
 - o cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del PO;
 - o coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR (par. 2.A.9);
 - o coerenza con la Strategia regionale per la specializzazione intelligente ed alla relativa traiettoria di sviluppo "Clean-tech" (ove pertinente);

- c. **MERITO TECNICO** - validità dei contenuti della proposta e delle metodologie in particolare rispetto alla:
 - capacità delle operazioni di promuovere il potenziamento delle filiere legate alla green economy, con particolare riferimento alle nuove tecnologie energetiche;
 - Strategia regionale per la specializzazione intelligente ed alla relativa traiettoria di sviluppo "Clean-tech";
 - qualità tecnico-scientifica del progetto/investimento;
 - ricadute e impatti ambientali attesi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coerenti con la finalità della misura .

Finpiemonte Spa conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"¹⁰, che esprime un parere vincolante sulle domande considerate ammissibili e ricevibili.

⁹ I criteri sono pubblicati a questo indirizzo
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf

¹⁰ Il Comitato tecnico di valutazione è composto da:
un rappresentante di Finpiemonte Spa;
due rappresentanti della Direzione Competitività del sistema regionale.

In prima seduta il Comitato approverà un regolamento disciplinante le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità ai diversi membri in relazione a tutti gli aspetti tecnico/amministrativi inerenti la valutazione delle domande.

Nel caso di carenza di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con l'indicazione dei motivi ostativi.

3. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte Spa esamina la rendicontazione finale entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, allo scopo di verificare :

1. la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a contributo
2. la congruità dei costi sostenuti,

e con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

In particolare il corretto completamento dell'investimento verrà valutato mediante la verifica della documentazione tecnica finale comprovante l'avvenuto investimento, facendo ricorso al Comitato Tecnico di Valutazione, attraverso la verifica della documentazione tecnica finale.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte Spa:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa beneficiaria ed eroga il contributo spettante rideterminato in base alla spesa effettivamente ritenuta ammissibile
oppure
- b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati
oppure
- c) comunica al beneficiario le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame e avvia il procedimento di revoca totale dell'agevolazione concessa

Nel caso previsto al punto b) l'impresa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte Spa per inviare le integrazioni richieste, che verranno esaminate da Finpiemonte nei 30 giorni successivi. Al termine della verifica Finpiemonte comunica al beneficiario l'esito finale come sopra descritto, erogando il contributo spettante oppure avviando il procedimento di revoca.

Se entro i 15 giorni l'impresa non invia le integrazioni richieste, Finpiemonte Spa nei 30 giorni successivi chiude il procedimento di verifica finale con i documenti a disposizione e comunica al beneficiario l'esito finale come sopra descritto, erogando il contributo spettante o avviando il procedimento di revoca.

4. Revoca

4.1 Cause di revoca

L'agevolazione potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1;
- b) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 del bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa,
- c) mancato rispetto degli obblighi dei destinatari finali previsti al successivo paragrafo 5 del presente allegato;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione;
- e) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di concessione del contributo e dalla normativa di riferimento;
- f) a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute;
- g) il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- h) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, sia soggetto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, ad altre procedure concorsuali;
- i) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla chiusura del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni su indicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa ad una società cessionaria purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti al punto 2.1 del bando.

Eventuali casi di richiesta di subentro (ad es.: a seguito di cessioni del ramo d'azienda o dell'azienda, fusione mediante incorporazione,...) verranno valutati da Finpiemonte Spa.

4.2 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte Spa invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

1. l'oggetto del procedimento
2. le cause
3. il responsabile del procedimento
4. le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte Spa, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Nel caso in cui l'impresa non presenti le proprie controdeduzioni nei termini indicati il contributo viene revocato.

Nel caso in cui l'impresa presenti le proprie controdeduzioni Finpiemonte Spa esamina la documentazione presentata entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte Spa accoglie le osservazioni presentate, il contributo concesso viene confermato e se ne dà comunicazione all'impresa, archiviando il procedimento di revoca avviato

oppure

- b) Finpiemonte Spa non accoglie in tutto o in parte le osservazioni, il contributo viene revocato

4.3 Provvedimento di revoca del contributo

Finpiemonte Spa comunica all'impresa la revoca del contributo concesso, con la richiesta di restituzione dell'importo dovuto nel caso in cui lo stesso sia già stato erogato.

In caso di **revoca totale/parziale** del contributo erogato, l'impresa destinataria sarà tenuta alla restituzione del contributo stesso maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento UE vigente alla data dell'erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell'interesse composto, per il periodo compreso tra la data valuta dell'erogazione e la data di revoca.

Nel caso di revoca parziale o totale del contributo, se i destinatari finali non restituiscono quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca, Finpiemonte Spa trasmette alla Regione la posizione dell'inadempiente per l'iscrizione a ruolo (ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998) degli importi corrispondenti, degli ulteriori interessi maturati dalla data di adozione del provvedimento di revoca alla data della richiesta di iscrizione a ruolo delle somme non recuperate e delle eventuali spese di recupero.

4.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato

dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

5. Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo genera per l'impresa l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte Spa;
- realizzare entro 24 mesi dalla data di concessione almeno uno degli interventi previsti da ciascuna diagnosi (come documento a sé stante oppure a corredo della certificazione ISO 50001), con tempo di ritorno economico inferiore o uguale a quattro anni.
- concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- consentire ed agevolare le attività di controllo in loco da parte di Finpiemonte Spa, della Regione, della Commissione Europea e di eventuali ulteriori organismi incaricati;
- destinare le spese sostenute esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il beneficiario della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà al fine di accertare l'effettivo livello di efficienza energetica o produzione da fonti rinnovabili raggiunti, e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative. A tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura;
- procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento ai sensi della art. 140 del Reg. UE 1303/2013;
- adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi, secondo quanto indicato dal punto 2.2 dell'allegato XII al Reg. UE 1303/2013.

Allegato 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Azione IV.4b.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.

Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali

- n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e ss.m.ii, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

- n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

- n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.

Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato

- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Reg. (UE) N. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Reg. (UE) N. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE.

Normativa nazionale:

- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 in merito alle disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 – Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atti normativi regionali:

- L.R. n. 3 del 11 marzo 2015 e s.m.i. “Disposizioni regionali in materia di semplificazione” (artt. 39-42);
- L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 e s.m.i. “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit, Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22–2723 del 29 dicembre 2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 31 dicembre 2015, che definisce i contenuti generali della misura.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1253 del 30/03/2015 con la quale è stato approvato il Documento preliminare alla Pianificazione energetica ambientale regionale.